

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 164 del 25 febbraio 2010 – D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "realizzazione parcheggio coperto Fg. 27 p.lla 250 non di pertinenza fabbricato ad uso abitazione in N.C.E.U. fg. 29 p.lla 347 sub 4- Sig. Castella Giovanni" da realizzarsi in Via S. Maria della Neve - proposto dal Comune di Sanza (SA).**

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 14.12.2006 prot. 6494, acquisita al prot. n° 36682 in data 12.01.2007, il Comune di Sanza (SA) ha presentato istanza relativa al progetto "realizzazione parcheggio coperto Fg. 27 p.lla 250 non di pertinenza fabbricato ad uso abitazione in N.C.E.U. fg. 29 p.lla 347 sub 4 - Sig. Castella Giovanni" da realizzarsi in Via S. Maria della Neve;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico n° II, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 1.10.2007, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza;

che con richiesta del 25.03.2009 prot. n. 1586, acquisita al prot. n° 302666 in data 7.04.2009, il Comune di Sanza (SA) ha ripresentato istanza relativa al progetto "realizzazione parcheggio coperto Fg. 27 p.lla 250 non di pertinenza fabbricato ad uso abitazione in N.C.E.U. fg. 29 p.lla 347 sub 4 - Sig. Castella Giovanni" da realizzarsi in Via S. Maria della Neve;

che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A., che, nella seduta del 16.11.2009 ha confermato il parere negativo espresso nella seduta dell'1.10.2007, per le motivazioni di seguito riportate :

trovandosi in area classificata agricola, per la realizzazione di un parcheggio, deve essere adottata una variante al PRG vigente, per la quale è prevista una procedura di VAS;

la relazione per la Valutazione di Incidenza indica la presenza di specie vegetali ed animali per le quali non sono state previste azioni e/o misure di mitigazione per evitare impatti negativi;

vista la presenza di specie protette, non vengono considerati i disturbi dovuti all'interruzione dei corridoi ecologici;

non si contempla un cronoprogramma dei lavori rispettoso delle esigenze riproduttive e/o di passaggio della fauna ornitica;

dall'esame degli atti progettuali presentati si evince che trattasi di un parcheggio non di pertinenza di alcun fabbricato, nonostante che in alcuni elaborati esso venga presentato come tale;

Inoltre, considerato che un parcheggio non di pertinenza deve essere ritenuto un parcheggio adibito ad uso collettivo che in zona parco e SIC non è ammissibile in quanto contribuirebbe alla trasformazione dei luoghi con aumento progressivo del carico antropico già notevole allo stato attuale.

che il Sig. Castella Giovanni ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 26.03.2009;

che con nota del 15.12.2009 prot. n. 1081953, il Servizio V.I.A. ha comunicato l'esito della seduta della Commissione V.I.A. del 16.11.2009;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 16.11.2009, in merito al progetto "realizzazione parcheggio coperto Fg. 27 p.lla 250 non di pertinenza fabbricato ad uso abitazione in N.C.E.U. fg. 29 p.lla 347 sub 4 - Sig. Castella Giovanni" da realizzarsi in Via S. Maria della Neve, proposto dal Comune di Sanza (SA) per le motivazioni di seguito riportate :

trovandosi in area classificata agricola, per la realizzazione di un parcheggio, deve essere adottata una variante al PRG vigente, per la quale è prevista una procedura di VAS;

la relazione per la Valutazione di Incidenza indica la presenza di specie vegetali ed animali per le quali non sono state previste azioni e/o misure di mitigazione per evitare impatti negativi;

vista la presenza di specie protette, non vengono considerati i disturbi dovuti all'interruzione dei corridoi ecologici;

non si contempla un cronoprogramma dei lavori rispettoso delle esigenze riproduttive e/o di passaggio della fauna ornitica;

dall'esame degli atti progettuali presentati si evince che trattasi di un parcheggio non di pertinenza di alcun fabbricato, nonostante che in alcuni elaborati esso venga presentato come tale;

Inoltre, considerato che un parcheggio non di pertinenza deve essere ritenuto un parcheggio adibito ad uso collettivo che in zona parco e SIC non è ammissibile in quanto contribuirebbe alla trasformazione dei luoghi con aumento progressivo del carico antropico già notevole allo stato attuale.

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visibile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi